

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA**Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano**

Rep. N° _____ del _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO**PROFESSIONALE IN QUALITA' DI MEDICO PRESSO LA SS. DI****DIAGNOSTICA NEUROLOGICA**L'anno **duemilaquattordici** addì _____ del mese di

, presso la sede legale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n° _____ del

,

TRA

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L.";

E

- il **Dr.** _____, nel prosieguo indicato come "professionista";

PREMESSO

che con nota del 24/07/2014, custodita agli atti del procedimento, il Responsabile della S.S. Di Diagnostica Neurologica del P.O. di Oristano, ha

segnalato la grave carenza di personale specialistico in servizio presso la struttura causata dall'assenza imprevista e protratta del altro operatore Medico assegnato alla struttura.;

- che la situazione sopra evidenziata, determina l'impossibilità di eseguire gli esami programmati per l'utenza esterna e garantire la gestione degli esami per i ricoverati;

- che lo stesso responsabile vista l'urgenza, nelle more della definizione delle ordinarie procedure di sostituzione del personale dipendente, ha richiesto al fine sopperire alla grave situazione di emergenza, il conferimento di un incarico libero professionale;

- che attualmente non vi sono graduatorie valide da cui individuare le figure professionali e che con atto deliberativo n°520 del 30/06/2014 è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento di incarichi a tempo determinato per Dirigente Sanitario Medico - Profilo Professionale Neurologo;

- Che, al fine di sopperire alla grave carenza di personale dell'U.O. della S.S. di Diagnostica Neurologica, anche in ragione della necessità di garantire il recupero psico fisico dell'unico dirigente medico attualmente in servizio, con la

fruizione delle ferie durante il periodo estivo con Deliberazione D.G. n. del è stata approvata la stipula di un contratto libero professionale, della durata di mesi due, con il dr. Francesco Orlandini, in qualità di medico specialista Neurologo, da destinare del S.S. di Diagnostica Neurologica del P.O. San Martino Oristano.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al professionista che accetta, un incarico libero professionale, in qualità di medico specialista, per lo svolgimento delle prestazioni professionali presso la S.S. Di Diagnostica Neurologica, per un impegno settimanale di norma non inferiore a 38 ore (164 su base mensile).

Art. 2

L'A.S.L. n. 5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il

Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dalla Direzione Sanitaria/Responsabile del S.S. Di Diagnostica Neurologica concordando in particolare l'articolazione oraria della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua prestazione professionale con la complessiva organizzazione della struttura.

Art. 3

La durata dell'incarico è di **mesi 2 (due)** con decorrenza dal giorno 29/07/2014 al 28/09/2014.

L'ASL si riserva la facoltà, sussistendone i motivi di pubblico interesse ed i presupposti di legge, di rinnovare o prorogare il contratto, previa adozione di specifico atto, per il periodo di mesi 2 (due) o per periodi inferiori.

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza del termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure concorsuali di reclutamento di personale in corso, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4

Il compenso mensile è fissato in € 3.770,00 (euro tremilasettecentosettanta/00) al lordo di oneri e ritenute di legge. Tale importo è corrisposto in rate mensili posticipate, entro il termine di 30 giorni, dietro presentazione di relativa fattura accompagnata dell'attestazione del Responsabile della S.S., circa la regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione professionale.

Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata e autorizzata, oltre le 38 ore settimanali previste (164 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 23,00 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario l'utilizzo del professionista oltre le 38 ore settimanali concordate (164 ore su base mensile), la liquidazione dei compensi ulteriori è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio.

In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dell'U.O. presso cui collabora il professionista.

L'ASL, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Art. 5

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art 6

Il professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare

informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 7

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 8

Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata;

Il professionista dichiara di non svolgere attualmente attività in conflitto d'interessi con l'Azienda e di impegnarsi a non svolgerla per tutta la durata del presente contratto

Art. 9

Il professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 10

Le parti concordano che per eventuali controversie

inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 12

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del professionista.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

IL Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr.
